



COMUNE DI MISILMERI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 22

Del 4 marzo 2021

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione inerente il trasferimento di un lavoratore impegnato in Asu presso il Comune di Misilmeri.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 10:40 e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE		Presenti	Assenti
Rosario Rizzolo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pietro Carnesi	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Domenico Cammarata	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agostino Cocchiara	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giovanni Lo Franco	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maria Concetta Fascella	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTALE		4	2

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

IL SINDACO

col supporto tecnico del Responsabile dell'Area 1 "Affari generali ed istituzionali"

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Villabate (Pa) n. 16 del 23.02.2021, trasmessa via pec ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 26.02.2021 al n. 6726, con cui al sig. Giuseppe Gigliotta, nato il 27.11.1973 a Palermo, cat. C, lavoratore appartenente al bacino ASU ex AlmaViva, a seguito di richiesta dal medesimo avanzata, è stato concesso il nulla osta al trasferimento presso il Comune di Misilmeri;

VISTO il Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, recante "Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'art.45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144";

VISTO il comma 1, articolo 1, del citato decreto che stabilisce che i soggetti di cui all'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, e successive modificazioni, denominati dalla nuova disciplina enti utilizzatori, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'art.2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra gli enti interessati e secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, ovvero, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti, anche per attività diverse, da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81;

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale dell'emigrazione 16 maggio 2000, n.12, con la quale vengono impartite le prime direttive in merito all'attuazione delle nuove disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n.81/2000;

VISTA la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili, la quale, nel recepire le disposizioni statali in materia di lavori socialmente utili, individua i soggetti destinatari della cosiddetta "*disciplina transitoria*":

a) confermando l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art.1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, nell'art.9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n.4, e nell'art.9 della legge regionale 19 agosto 1999, n.18, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

b) estendendo ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo nazionale per l'occupazione, l'applicazione delle disposizioni statali così come integrate dal superiore punto a);

VISTO l'art. 61 della Legge Regionale 10 dicembre 2001, n.21, che acconsente la prosecuzione delle attività socialmente utili dei lavoratori rientranti nella c.d. "*disciplina transitoria*" di cui alla Legge Regionale n. 24/2000;

VISTA la Legge regionale 28.01.2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

VISTA la Legge regionale 29.12.2016, n. 27 recante ad oggetto "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario", pubblicata sulla GURS P. I n. 58 del 31.12.2016;

VISTA la Legge regionale 28.12.2019, n. 30, e, in particolare, l'art. 11, il quale dispone la prosecuzione della utilizzazione dei soggetti impegnati in Asu fino al 31.12.2021;

CONSIDERATO che questo Ente, sulla scorta delle esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti istituzionali, ritiene di potere utilizzazione il soggetto Asu prima specificato;

CONSIDERATO che le attività in cui impegnare il soggetto interessato sono quelle stabilite dal comma 1 dell'art.3 del citato decreto, ai fini della definizione dell'elenco generale e che, come previsto nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, le Regioni e le Province, nell'ambito di propria competenza, possono integrare l'elenco generale delle attività, a livello regionale e provinciale, in rapporto alla finalizzazione dello sbocco occupazionale territoriale dei soggetti, mediante trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero finanziate da fondi strutturali europei ovvero oggetto di programmazione negoziata;

CONSIDERATO che la Regione, avvalendosi della facoltà di ampliare ulteriormente l'elenco generale delle attività socialmente utili, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, in armonia con le previsioni di cui all'art.1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n.3, ha disposto che le attività socialmente utili possono essere attuate nell'ambito di tutti i settori istituzionali degli enti utilizzatori delle attività;

VISTE le procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione, di cui all'art.5 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, nonché la richiamata circolare assessoriale;

PRESO ATTO:

- che l'Ente cedente nella convenzione inerente il trasferimento del soggetto de quo dovrà assumere l'impegno di non continuare ad utilizzare il soggetto in questione, interessato dal presente provvedimento, avvalendosi della facoltà concessa dalla norma di cui al comma 2, articolo 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, e di trasferire gli stessi a questo Ente, che ne assume tutti gli obblighi e responsabilità come dalle convenzioni allegare e sottoscritte tra le parti, e facenti parte integrante del presente atto esecutivo da trasmettere nei termini previsti dall'art.5, comma 3, del decreto, alla Commissione regionale per l'impiego;

- che il predetto lavoratore sarà utilizzato da parte di questo Ente successivamente alla data di approvazione della convenzione da parte della Commissione regionale per l'Impiego;

che, altresì che il lavoratore sarà utilizzato nelle attività socialmente utili con un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere e che le prestazioni in parola saranno svolte dall'interessato presso la sede di Misilmeri;

CONSIDERATO che, relativamente agli sbocchi occupazionali, questo ente si impegna ad adottare tutte le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previsti dalla L.R. n° 24 del 26 novembre 2000;

CONSIDERATO che verrà posta a carico dell'Amministrazione Regionale il sussidio di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato Regionale del Lavoro;

PRESO ATTO che per gli oneri finanziari relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi, si provvederà con fondi propri del bilancio dell'Ente;

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022;

PROPONE

Per i motivi in narrativa esplicitati e che si intendono integralmente ritrascritti:

1. Approvare lo schema della convenzione da stipulare tra il Comune di Villabate (Pa) e questo Ente inerente il trasferimento presso il Comune di Misilmeri del soggetto Asu, sig. Giuseppe Gigliotta nato il 27.11.1973 a Palermo, appartenente al bacino Asu ex AlmaViva;

2. Stabilire che l'utilizzazione del sopra citato soggetto Asu decorra dalla data che sarà indicata nella stipulanda convenzione e che la stessa utilizzazione avvenga in attività uguali, cat. C, a quelle rese nell'ambito del progetto lavori socialmente utili deliberato ed attuato dall'Ente cedente, così come stabilito nella convenzione di cui al precedente punto;

3. Di dare atto che la località di svolgimento delle attività è la sede di questo Ente;

4. Di dare atto che il soggetto di cui alla predetta convenzione sarà utilizzato nelle attività socialmente utili con un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere, fatta salva l'eventuale integrazione dell'impegno orario a carico del bilancio comunale;

5. Prenotare sul bilancio comunale 2020/2022, esercizio 2021, in corso di formazione, la spesa di € 100,00, quali oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro, a favore del sopra citato soggetto per l'anno 2021, imputandone l'onere sul cap. pag 317, "Premi INAIL personale di ruolo e non di ruolo", disponibile;

6. Dare atto che, per quanto riguarda gli oneri rct, questo Ente risulta assicurato, sia per il personale contrattualizzato che per quello precario, giusta polizza RCT/O n. A0180021700 stipulata con i Lloyd's;

7. Assumere l'impegno relativamente agli sbocchi occupazionali, facendo riserva di esplicitare lo stesso in sede di modifica del programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili adottato da questo ente ai sensi della legge regionale n° 24/2000.

8. Trasmettere, copia della deliberazione della convenzione stipulata entro il termine previsto dall'art.5, comma 2 del decreto legislativo n. 81/2000 alla Commissione Regionale per l'impiego per la relativa approvazione, propedeutica alla efficacia della stessa;

9. Inoltrare copia del presente provvedimento all'Area 8 "Servizi tributari" per gli adempimenti di competenza.

Misilmeri, 03.03.2021

IL PROPONENTE – IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

Per quanto riguarda **la regolarità Tecnica**, ai sensi dell'art. 53, comma 1 L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : **Favorevole**

Misilmeri li 03.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1

F.TO: DOTT. ANTONINO CUTRONA- FIRMATO DIGITALMENTE

Per quanto concerne **la regolarità Contabile**, ai sensi dell'articolo 53, della L. 142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli artt. 49 e 147-bis del TUEL si esprime parere: **Favorevole**

Pre -imp.n.177/2021

Misilmeri, 03.03.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2

F.TO: DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione dello schema di convenzione inerente il trasferimento di un lavoratore impegnato in Asu presso il Comune di Misilmeri», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione dello schema di convenzione inerente il trasferimento di un lavoratore impegnato in Asu presso il Comune di Misilmeri», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Carnesi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 04.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 04.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 04.03.2021 al 19.03.2021

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 20.03.2021

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 04.03.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE